



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E
DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA**

VISTO il R.D. 3 giugno 1940, n.1357;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTA la L.r. 10 agosto 1985, n.37;

VISTA la L.r. 31 maggio 1994, n.17;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTO il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157, recante “disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio” pubblicato nella G.U.R.I. n. 97 del 22.4.2006 – supplemento ordinario n. 102;

VISTO l'articolo 167 del D.Lgs. N° 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs n. 157/2006;

VISTA la L.R. n. 19 del 16.12.2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il D.D.G. n. 2087 del 5.08.2014, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana- delega i Dirigenti responsabili delle Strutture Intermedie Centrali del Dipartimento medesimo alla firma degli atti di rispettiva competenza;

VISTO il verbale n. 21 del 2.05.1963 della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, affisso all'albo pretorio del Comune di Isola delle Femmine (PA) in data 1.01.1964 (data di decorrenza del vincolo), con il quale è ritenuta di particolare interesse paesaggistico la fascia costiera fino alla linea ferrata, del territorio del Comune di Isola delle Femmine, e le fasce di rispetto dall'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, di larghezza pari a mt. 10;

VISTO l'art. 142, comma 1, lettera g) del suddetto Decreto Legislativo n. 42/2004 (ex art. 1, Legge 08.08.1985, n 431), in virtù del quale sono stati dichiarati di interesse paesaggistico, i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

VISTO il D.A. n° 151 del 30.01.1989, pubblicato nella G.U.R.S. n° 20 del 22.04.1989, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, affisso all'albo pretorio del Comune di Isola delle Femmine (PA) in data 30.07.1986 (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'area comprendente "l'intero territorio comunale" di Isola delle Femmine(PA);

VISTA la nota n° 931 del 20/1/2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

CONSIDERATO che il signor [REDACTED] ha presentato istanza, assunta al prot. n. 12565 dell'1.10.2013 della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo, per la compatibilità paesaggistica, ai sensi degli art. 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., per il cambio di destinazione d'uso di un appartamento posto a piano terra in attività commerciale, a Isola delle Femmine (PA), via [REDACTED], attraverso la sostituzione di una persiana di ingresso con una saracinesca e la posa di grata in ferro sulla finestra adiacente;

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell' art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004, e s.m.i., perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo;

VISTA la nota prot. N°7020/VIII del 30.10.2013, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha rilasciato la compatibilità paesaggistica per le opere abusive di che trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 e dell'art. 181 del D. L.vo n. 42/2004, e s.m.i, dichiarando che tali opere "non sono valutabili in termini di volumi e superfici utili", e subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria, ai sensi dell' art. 167 del D.Lgs. 42/04, e sm.i., ed al rispetto delle condizioni imposte dalla sopracitata Soprintendenza nel suddetto parere, e precisamente che:

- venga dismessa l'attuale banconata rivestita con piastrelle e sostituita con intonaco tipo Li Vigni di colore e tonalità più scuro di quello esistente sul prospetto;
- lo sportello in essa esistente sia sostituito o tinteggiato dello stesso colore dell'intonaco;

VISTA la nota prot. N° 7020/VIII del 30.10.2013, con la quale la Soprintendenza di Palermo ha determinato ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in complessivi € 774,68 il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive (€ 516,45 da applicarsi una volta per la sostituzione della persiana di ingresso con la saracinesca in metallo ed € 258,23 da applicarsi una volta per la collocazione della grata in ferro sulla finestra adiacente), assimilabili alle tipologie 4 e 7 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce in misura fissa detti valori (€ 516,45 per la tipologia 4 ed € 258,23 per la tipologia 7), trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

CONSIDERATO che nella nota prot. N° 7020/VIII del 30.10.2013, la Soprintendenza di Palermo non ha calcolato l'eventuale danno arrecato dalle opere abusive all'area paesaggisticamente tutelata e pertanto il parametro danno è da considerarsi pari ad Euro zero;

RITENUTO, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i., e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anzicchè l'ordine di demolizione in quanto le opere abusivamente realizzate non arrecano grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

D E C R E T A

Art.1) Il signor [REDACTED], residente a [REDACTED] (PA), via [REDACTED] – C.F.: [REDACTED] – è tenuto a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 del D.Lgs. n. 42/2004, e s.m.i., la somma di **Euro 774,68**, da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale sanzione pecuniaria per le opere abusive sopracitate (€ 516,45 da applicarsi una volta per la sostituzione della persiana di ingresso con la saracinesca in metallo ed € 258,23 da applicarsi una volta per la

collocazione della grata in ferro sulla finestra adiacente), assimilabili alle tipologie 4 e 7 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce in misura fissa detti valori (€ 516,45 per la tipologia 4 ed € 258,23 per la tipologia 7), trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico.

La somma di cui all'art.1 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n°302901, intestato a “UNICREDIT di Palermo Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;
- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT6900200804625000300022099.

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”.

A comprova dell’avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio Tutela - Unità Operativa 29:

- originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- originale o copia della ricevuta di versamento rilasciata dall’Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la corretta esecuzione del bonifico.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Avverso la cartella esattoriale, emessa ai sensi del presente decreto, in caso di omesso versamento delle somme dovute e degli oneri aggiuntivi, è possibile proporre ricorso soltanto per motivazioni proprie della cartella e non per eventuali vizi del presente decreto ai quali si è prestata acquiescenza o che sono stati oggetto di autonoma impugnativa.

Art. 2) Ai sensi dell’art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all’indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali, è’ consentito il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria, “**per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00**”.

Art. 3) La ditta suddetta, al fine di armonizzare l'opera di che trattasi con l'ambiente circostante, dovrà altresì attenersi alle prescrizioni contenute nella nota prot. n. 7020/VIII del 30.10.2013 della Soprintendenza di Palermo e precisamente che:

- ♦ venga dismessa l'attuale banconata rivestita con piastrelle e sostituita con intonaco tipo Li Vigni di colore e tonalità più scuro di quello esistente sul prospetto;
- ♦ lo sportello in essa esistente sia sostituito o tinteggiato dello stesso colore dell'intonaco.

Il Comune di Isola delle Femmine (PA) vorrà trasporre dette condizioni in seno al titolo concessorio, apponendo allo stesso un congruo termine decadenziale per l'esecuzione degli interventi sopra elencati da parte del titolare della concessione.

Alla verifica del mancato adempimento il Comune adotterà gli interventi di competenza previsti dalla vigente normativa (L.R. 37/1985; C.G.A. 16/12/1997, n. 1080).

Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Beni Culturali e dell’Identità Siciliana per l’accertamento delle entrate.

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 23/09/2014

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Daniela Mazzearella)
FIRMATO**